

Tasi

Chi deve pagare

Coloro che possiedono (diritto di proprietà o altro diritto reale: usufrutto, uso, abitazione e superficie) o detengono, a qualsiasi titolo, **fabbricati, compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili**, situati nel Comune di Cerreto di Spoleto. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Gli **occupanti** (detentori) diversi dai soggetti titolari di diritto reale sono tenuti al versamento del **20%** dell'ammontare del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. L'occupante ed il possessore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie. In caso di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione del contratto di locazione finanziaria; per durata del contratto di locazione deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso

Qualora la casa coniugale sia assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è, esclusivamente, il coniuge assegnatario, sia in caso di comproprietà, sia in caso di possesso dell'immobile da parte di uno solo dei due coniugi.

Come pagare

Per il pagamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è possibile scegliere tra:

- **MODELLO F24**
- **MODELLO F24 SEMPLIFICATO**

DOVE SI TROVA IL MODELLO F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

- [F24 modello ordinario](#)
- [F24 modello semplificato](#)

CODICI TRIBUTO

Con Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, la Direzione Centrale Servizi ai Cittadini dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili. Per il Comune di Cerreto di Spoleto i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice Tributo	Denominazione
3958	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI – tributo per i servizi indivisibili su fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TASI – tributo per i servizi indivisibili su aree fabbricabili
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Per il versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) deve essere utilizzata la sezione del modello F24 "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI". In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- nello spazio "codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del Comune di Cerreto di Spoleto il codice è **C527**;
- nello spazio "Ravv.", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "Acc", barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo", barrare se il pagamento si riferisce al saldo;
- nello spazio "Numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento", indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
- nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Come si calcola

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il calcolo della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;

- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10. D.Lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. Per quest'ultimi l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALIQUOTE

L'aliquota da applicare è 2 per mille per:

- a) **l'abitazione principale** e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare che usufruiscono dell'aliquota IMU del 0,65%;

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati di categoria D;

Aliquota ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;
- unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
- unità immobiliari oggetto di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati dall' art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

Termini e dichiarazioni

Per l'anno 2014 sono previste due rate di pari importo (50% in acconto e 50% a saldo) le cui scadenze:

- **ACCONTO: 16 OTTOBRE**
- **SALDO: 16 DICEMBRE**

Si ricorda che è possibile eseguire i versamenti, dopo le scadenze indicate, con sanzioni minime, avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”, secondo quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili assoggettabili al tributo.

Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. **In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utile per l’applicazione del tributo.** Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato.